

## Art. 6.

Il Ministero dell'interno, sentiti la Cassa dei depositi e prestiti, per la garanzia dei mutui, il Consiglio provinciale sanitario e la Giunta provinciale amministrativa, può dichiarare obbligatoria, anche nei riguardi delle frazioni, l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, nonchè dei lavori suppletivi per conservazione, miglioramenti e aggiunte ad opere di approvvigionamento idrico già esistenti.

Nello stesso modo può essere dichiarata obbligatoria la costituzione del consorzio.

In caso di rifiuto da parte del comune o degli enti consorziati ad adottare i provvedimenti necessari per la contrattazione dei mutui e per l'esecuzione delle opere, il prefetto provvederà d'ufficio ai termini delle vigenti leggi e del regolamento di cui all'articolo 16.

I provvedimenti indicati nel presente articolo sono definitivi.

L'onorevole Carcano è iscritto per parlare anche su questo articolo; egli proponeva di ripristinare la formula più semplice contenuta nell'articolo 4 del disegno ministeriale.

CARCANO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corniani.

CORNIANI. Osservo che anche nella nuova dizione dell'articolo 6º è stata omissa una parte che figurava nel testo della Commissione all'articolo 6º, quella parte cioè che si riferiva alle facilitazioni che il Governo farebbe ai comuni negli studi preliminari e nel fornire materiali e personale.

Mi sorprende la omissione di questo che costituiva un trattamento di favore per i comuni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non è stata una omissione, onorevole Corniani.

Il Governo e la Commissione hanno considerato che è materia questa da disciplinarsi meglio per regolamento. E poi anche si è voluto tener conto delle considerazioni che oggi ha fatto l'onorevole Romanin-Jacur circa il Genio civile, il quale ha appena il personale sufficiente per corrispondere a tante esigenze di opere pubbliche. Ma creda l'onorevole Corniani, e creda la Camera: che il Governo (come fa del resto anche oggi) darà tutto l'aiuto e tutta la cooperazione ai comuni per la esecuzione pronta di questa legge.

CORNIANI. Prendo atto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 6º.

(È approvato).

## Art. 7.

All'articolo 47 del testo unico di legge approvato col regio-decreto 5 settembre 1907, n. 751, è sostituito il seguente:

Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1924, ai comuni del Regno, al di sotto di 25 mila abitanti, secondo il censimento del 1901, con la precedenza in favore dei comuni di popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, mutui all'interesse del 2 per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, e soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, in 50 anni.

Ogni singolo prestito all'interesse ridotto non potrà eccedere la somma di lire 50,000 e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a decreto del Ministero dell'interno.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo che ha proposto, insieme con gli onorevoli Fazi e Venzi, la seguente aggiunta:

« Per le opere d'igiene la cui spesa debba eccedere le lire 50 mila, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino alla somma di lire 250 mila, con l'interesse del 3 per cento ».

Egli ha facoltà di parlare.

PASQUALINO-VASSALLO. Onorevoli colleghi! Ho già avuto occasione di accennare, in sede di discussione generale, all'argomento contemplato da questo articolo 7.

La Camera avrà notato come, strada facendo, i benefici della legge si sieno estesi dalle acque potabili alle opere d'igiene e l'articolo 8, concordato fra Commissione e Governo, arriva fino alla costruzione di ospedali.

Però, come ho già avuto occasione di notare, i benefici che Commissione e Governo hanno elargito a favore delle opere igieniche e degli ospedali non sono proporzionati all'importanza e all'entità dei bisogni dei comuni, rispetto alle opere stesse.

In complesso l'onere dello Stato rimane quello che l'economia del disegno di legge aveva stabilito prima che il nuovo testo fosse concordato tra Governo e Commissione perchè ci aggiriamo sempre intorno